

TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N.24

Riunione del giorno 24 Ottobre 2018

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vicepresidente
- Avv. Antonio Mennuni – Componente

13.18.19 RICORSO TURETTA MICHELA CONTRO COMITATO REGIONALE DEL VENETO

AVVERSO

il provvedimento adottato dal Comitato Regionale del Veneto prot. 246/18

FATTO

La sig.ra Michela Turetta, assistita dal prof. Avv. Jacopo Tognon e dall'Avv. Celeste Facchin, proponeva ricorso ex art. 35 Reg. Giurisdizionale avverso la comunicazione prot. 246/2018 del Comitato Regionale con la quale si disponeva la retrocessione della stessa a ruolo Territoriale per la stagione 2018-19 e ciò a seguito della valutazione conseguita considerata insoddisfacente.

La ricorrente premetteva in fatto di aver svolto il ruolo di arbitro a livello regionale per le stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018, arbitrando più di trenta gare regionali e di aver appreso in modo irrituale il 1 ottobre 2017 la propria inclusione in qualità di arbitro nella fascia C, senza ottenere risposta alle richieste di spiegazione di quello che lei definiva un declassamento.

Per quanto riguarda la decisione impugnata adottata nell'anno 2018, assumeva la difesa che la stessa era anche frutto dell'errore del Comitato che aveva considerato tardiva la richiesta di rimborso chilometrico per la gara n. 2410 del 29 aprile 2018 assegnando così il voto -0,20 per gli adempimenti e pertanto chiedeva al Tribunale un provvedimento che imponesse al "*Comitato Regionale Veneto F.I.P.A.V.di riesercitare il suo potere attenendosi a quanto avrebbe deciso l'organo giurisdizionale*".

La ricorrente eccepiva inoltre, in considerazione della figura della FIPAV come soggetto tenuto al rispetto delle norme dettate dalla L. n. 241 del 1990 in materia di accesso ai documenti, di non aver ricevuto riscontro alla richiesta della documentazione che aveva portato al giudizio negativo.

A tale adempimento, a parere della difesa, il Comitato sarebbe stato tenuto in quanto la FIPAV ha una duplice natura: La prima come associazione di diritto privato e la seconda quale organo del CONI per la realizzazione dei fini istituzionali.

Ulteriore motivo di nullità del provvedimento veniva individuato nella mancanza di motivazione e ciò con riferimento all'art. 1 della L. n. 241/1990 che attribuisce ai criteri di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa il crisma di principi generali dell'avere pubblicistico.

Sul punto la difesa affermava che neanche poteva ricostruirsi una motivazione da una semplice lettura dei rapporti di gara redatti dalla sig.ra Turetta che aveva svolto il ruolo di arbitro a livello regionale arbitrando più di trenta gare regionali (comprese finali e semifinali giovanili).

Chiedeva quindi la ricorrente accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'annullamento e comunque l'inefficacia del provvedimento impugnato e, per l'effetto, ordinare l'immediata reintegra nell'organico degli Ufficiali di Gara, con la precedente qualifica di arbitro di categoria regionale.

In via subordinata chiedeva poi accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del provvedimento impugnato per l'errore nell'attribuzione del punteggio adempimenti con conseguente obbligo di correzione dello stesso con effetto retroattivo.

Si costituiva il Comitato Regionale del Veneto in persona del Presidente sig. Gelindo Roberto Maso assistito dall'Avv. Gabriele Alessio, eccependo l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

In premessa la difesa illustrava la complessa modalità per la selezione dei direttori di gara chiarendo che la CRUG (Commissione Regionale Ufficiali di Gara del Veneto) aveva iniziato la propria attività dal 1 Luglio 2017 con la programmazione per la stagione sportiva (2017/2018) in base a quanto indicato dal Comitato Regionale.

Nell'organizzazione la nuova CRUG del Veneto aveva deciso, con l'obiettivo fra l'altro di riservare la direzione delle gare della categoria regionale più alta (serie C) ai soli meritevoli, di cambiare per la stagione 2017/2018 la struttura dei gruppi di impiego in cinque livelli distinti con le lettere A-B-C-D-E. Durante la stesura dei ruoli si era tenuto conto del percorso formativo di tutti gli ufficiali di gara in organico, associandoli al gruppo corretto: nel caso della sig.ra Turetta, afferma la difesa, erano state considerate le due stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 in cui la stessa non aveva diretto alcuna gara nel ruolo di secondo arbitro né in qualità di tutor. Questo è il motivo per cui la ricorrente era stata assegnata al gruppo di impiego "C" che non prevedeva la direzione delle gare di serie C1. Proseguiva la difesa del Comitato che in virtù della richiesta di arbitri qualificati in serie C e della necessità di schierare due arbitri, si procedeva a strutturare l'organico con due gruppi di arbitri ("A" e "B"), che potessero permettere una gestione continuativa dei direttori di gara sia nel ruolo di secondo arbitro che in quello di primo arbitro. Affermava la resistente che tale modo di operare era stato dettagliatamente illustrato nel corso del raduno precampionato degli Ufficiali di Gara del Veneto del 1.10.2017 al quale era presente anche la Turetta. Come tutti gli altri ufficiali di gara, la ricorrente aveva poi ricevuto dal Responsabile Regionale sig. Andrea Puecher una mail del seguente letterale tenore: *"L'assegnazione della fascia/gruppo per la stagione corrente è stata pubblicata all'Interno del "portalefipav", potete consultarla per capire in quali sale dovrete partecipare. L'assegnazione della fascia è stata elaborata sulla base delle risultanze della scorsa stagione ricevute dalla precedente commissione e da una verifica con i vostri responsabili territoriali, la comunicazione mediante "portalefipav" assume valore di segnalazione ufficiale e in futuro non riceverete nessuna comunicazione scritta. Nel corso del raduno vi spiegheremo la classificazione dei gruppi e le modalità di impiego".*

Oltre a tale modalità di comunicazione il CRUG del Veneto aveva anche inserito le modalità di selezione e valutazione nonché la collocazione nelle fasce di appartenenza anche a mezzo "Vademecum" del Settore Regionale Ufficiali di Gara del Veneto, che ogni ufficiale di gara, dalla stagione 2017/2018, trovava pubblicato nella propria singola area su portale fipav, piattaforma telematica utilizzata per l'operatività arbitrale.

Alla luce di quanto esposto la difesa contestava l'esistenza di un declassamento della ricorrente poiché quest'ultima era stata inserita nella medesima tipologia di gruppo a cui apparteneva già da molte stagioni con la sola differenza che gli arbitri del gruppo erano stati utilizzati secondo le esigenze legate ai campionati ed al numero di squadre.

Contestava poi la resistente che, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, alla mail inviata il 6 Ottobre 2017 il responsabile Regionale Ufficiali di gara aveva dato riscontro appena due giorni dopo in data 8.10.2017.

In merito alla mancanza di motivazioni del provvedimento la parte resistente richiamava una serie di gare con appunti formulati dall'osservatore regionale presente; indicava anche il rifiuto della Turetta a dirigere alcune gare seppur per motivi che la ricorrente aveva comunicato e che erano stati considerati come giustificazione, anche se gli eventi avevano messo in difficoltà la competente Commissione dal punto di vista organizzativo.

Sull'erronea applicazione di un punteggio negativo alla voce "adempimenti", la resistente precisava che nessun errore era stato compiuto. La ricorrente infatti a sostegno dell'eccezione indicava una gara diversa (quella n. 2410 del 29.04.2018), dimenticando che per altra gara diretta aveva provveduto, contrariamente alle indicazioni contenute nel Vademecum, ad inviare telematicamente con ritardo nei termini previsti la relativa richiesta di rimborso (gara n.1968 del 6.01.2018 a Solesino, serie D femminile).

Comunque anche per la gara 2410 del 29.04.2018 il Comitato rispondeva alle doglianze della ricorrente chiarendo che il Vademecum prevedeva l'inserimento della richiesta entro le ore 12 del sabato successivo alla gara mentre la ricorrente avrebbe completato la procedura di richiesta solo il giorno 16.05.2018 con ben undici giorni di ritardo sul termine previsto. In merito alle mancate risposte sul punto, la difesa precisava che la Turetta aveva chiesto informazioni in merito al rimborso de quo solo in data 26.06.2018, a distanza di quasi due mesi e che comunque il sig. Puecher aveva risposto il giorno stesso fornendo le dovute giustificazioni. Sulla mancanza di motivazione la difesa della resistente evidenziava come la ricorrente avesse confuso la MOTIVAZIONE con la VALUTAZIONE. Riteneva infatti il Comitato che il provvedimento era motivato dalla presenza della valutazione i cui criteri erano stati diffusamente illustrati e spiegati nel corso del raduno di inizio campionato e riportati nel Vademecum visibile sul portale. Spiegava altresì il Comitato come nucleo centrale della valutazione fosse il voto tecnico, sul quale la ricorrente nulla aveva obiettato; tale voto era frutto dell'elaborazione completamente automatica dell'apposito programma presente sulla piattaforma portale fipav.

Tale voto tecnico, continuava la difesa, derivava dalla media delle voci di cui si compone la relazione redatta dall'osservatore, a cui il programma portale fipav associa un valore secondo i parametri numerici assegnati ad ogni singola area a seconda delle negatività e/o delle positività che venivano rilevate dall'osservatore secondo criteri predisposti sin dall'inizio del campionato e in maniera uguale per tutti gli arbitri.

Rilevava infine la difesa del Comitato che il ricorso conteneva la richiesta di nullità/annullamento del risultato "insoddisfacente" e non del verbale del Consiglio Regionale FIPAV Veneto del 4-5.08.2018 che è l'atto di ratifica che dispone gli avvicendamenti dei direttori di gara.

Infine la difesa riassumeva le proprie deduzioni ponendo come primo motivo l'improcedibilità del ricorso presentato dalla sig.ra Turetta poiché proposto oltre i trenta giorni previsti dal regolamento giurisdizionale; come secondo motivo l'inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazione attiva conseguente alla mancata allegazione riguardo la situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, in relazione ad un provvedimento di natura tecnica ; infine con il terzo motivo l'inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto assoluto di giurisdizione dell'adito Tribunale Federale sulla domanda di reintegra.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con ricorso ex art. 35 Reg. Giurisdizionale la sig.ra Turetta chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto che disponeva la sua retrocessione nel ruolo arbitrale del Comitato Regionale Veneto.

Ricevuto il ricorso veniva comunicata alle parti l'avvio del procedimento.

All'udienza del 25 Ottobre 2018 era presente per la ricorrente l'Avv. Celeste Facchin che illustrava i motivi del deferimento rispondendo alle circostanze contenute nella memoria della parte resistente; chiedeva comunque termine per deposito memorie su quanto dedotto dal Comitato.

Per il Comitato Regionale del Veneto era presente il Presidente sig. Gelindo Roberto Maso, assistito dall'Avv. Gabriele Alessio che illustrava la propria costituzione e chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Tribunale all'esito della camera di consiglio, esaminata la documentazione acquisita, ritenuto di non dover concedere termini per memorie in quanto non previsto dal regolamento e comunque per aver la difesa compiutamente risposto alle eccezioni sollevate dalla controparte, leggeva il dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sia con il ricorso che con le memorie le parti hanno voluto al meglio spiegare e precisare le proprie ragioni inserendo argomenti, a volte anche fuorvianti, che comunque hanno portato ad inquadrare al meglio l'iter procedimentale dell'atto che oggi si impugna.

Con il primo motivo la ricorrente chiede dichiararsi la nullità del provvedimento per il diniego di accesso agli atti con riferimento alla l. 241/1990. Sul punto va innanzitutto precisato come l'art. 15 del decreto n. 242 del 1999 abbia attribuito alle Federazioni sportive la qualificazione di associazioni con personalità giuridica di diritto privato senza fini di lucro. Come tali le Federazioni sportive esercitano in maggior misura attività di natura privatistica, pur coesistendo in esse un'attività di natura pubblicistica. In una collocazione giuridica degli enti sportivi, non ancora del tutto definita, la qualificazione dell'attività svolta da una Federazione va individuata di volta in volta con riguardo alla natura dell'attività esplicata. La giurisprudenza ormai consolidata, a puro titolo di esempio, ritiene di natura pubblicistica la redazione del bilancio economico da sottoporre al CONI, ente pubblico non economico; ugualmente si parla di esercizio di potestà pubblica in relazione alla limitazione di accesso di giocatori provenienti da Federazioni estere. Rimane invece di natura privatistica l'organizzazione interna delle Federazioni anche nella regolamentazione dei campionati come pure per tutto quanto riguarda le norme sui tesseramenti e per il reclutamento e disciplina dei ruoli arbitrali, ivi compresa la qualificazione e progressione degli stessi. Ciò in quanto tali attività non possono che avere meri riflessi interni attinenti alla vita associativa e di svolgimento delle gare. Così inquadrata l'attività della Federazione, non si ritiene sia applicabile al caso di specie la normativa richiamata dalla ricorrente che è rivolta ad attività di natura pubblicistica.

La richiesta della Turetta di nullità del provvedimento per essere stata alla stessa negato l'accesso agli atti, dovrebbe essere comunque respinta poiché l'istanza manca di quei caratteri necessari per un suo accoglimento. La richiesta deve infatti essere presentata all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente e deve essere motivata con la specificazione dell'interesse connesso all'oggetto della richiesta.

Nella fattispecie la Turetta non ha formulato un'istanza nelle forme previste dalla normativa ma si è limitata ad inviare generiche mail a vari soggetti con richieste di chiarimenti sui criteri di valutazione; in nessuna delle comunicazioni vi è richiesta di documenti legati al procedimento.

Il motivo è pertanto infondato oltre per quanto sin ora detto anche perché l'eventuale accoglimento non porterebbe ad una dichiarazione di nullità dell'atto.

Con il secondo motivo la Turetta chiede dichiararsi la nullità del provvedimento per mancanza di motivazione.

Come correttamente rilevato dalla difesa del Comitato la comunicazione di retrocessione a ruolo territoriale contiene la valutazione effettuata dalla Commissione secondo i criteri adottati per la stagione 2017/2018. Tale valutazione è pienamente espressa con l'indicazione di un voto tecnico, un voto adempimenti ed infine con il voto totale, tutti riportati con valori numerici.

Sulla base di tale valutazione il Comitato ha poi adottato il provvedimento di retrocessione. Pertanto la motivazione è costituita dal risultato della votazione raggiunta secondo criteri ben noti alla parte ricorrente.

Con la memoria depositata il Comitato Regionale ha infatti dedotto che gli ufficiali di gara erano stati informati, nel corso di una rituale riunione tenutasi prima dell'inizio dell'anno sportivo, dei criteri che sarebbero stati adottati per la valutazione degli arbitri. Tali criteri sono stati poi inseriti in un vademecum conosciuto da tutti i partecipanti poiché raggiungibile attraverso il portale a loro dedicato.

La Turetta non ha smentito la circostanza e comunque, avendo partecipato alla riunione ed avendo accesso al portale ufficiali di gara, era sicuramente a conoscenza dei criteri che hanno portato alla valutazione negativa per il punteggio tecnico.

Sull'eccepito errore per il voto adempimenti che il Comitato avrebbe commesso, nella memoria depositata lo stesso ha chiarito come la valutazione negativa è stata conseguenza di un inadempimento della Turetta commesso non per la gara del 29.04.2018, come dalla stessa indicato nel ricorso, ma per quello relativo alla gara n.1968 del 6.01.2018 a Solesino (PD), serie D femminile.

A fondamento del ricorso la ricorrente sembra voler legare la nullità anche alla disparità di trattamento tenuta nella decisione di promuovere o declassare gli ufficiali di gara ma, anche se ne avesse competenza questo Tribunale, non viene fornito alcun elemento di valutazione o di confronto sul punto.

Da ultimo va evidenziato come questo Tribunale non possa essere chiamato a verificare la correttezza o meno di un giudizio tecnico né esprimere giudizio sul complesso procedimento di valutazione.

Per quanto sopra esposto il ricorso è da dichiararsi infondato poiché non sussiste nel merito alcun motivo per dichiarare nullo o annullabile il provvedimento impugnato. Andrebbe poi considerata l'ammissibilità del ricorso per aver la ricorrente impugnato la comunicazione riportante la valutazione e non il provvedimento di retrocessione che deve essere individuato nel verbale del Consiglio Regionale FIPAV del 4-5 Agosto 2018.

Potrebbe altresì essere valutato, ove fosse applicabile al processo sportivo l'istituto della sospensione "feriale" dei termini, se lo stesso debba essere considerato per tutti i procedimenti ovvero solo per quelli disciplinari dovendosi ritenere esclusi, al pari di quanto previsto per alcuni riti civili, quelli che riguardano situazioni che hanno necessità di una celere soluzione; fra queste si ritiene entrarebbe quella oggetto del presente procedimento poiché la composizione dei ruoli arbitri è necessaria al fine di permettere il regolare inizio dei campionati.

Non appare comunque necessario approfondire tali ultimi aspetti vista l'infondatezza dei motivi a base del ricorso.

Il Tribunale non ritiene di dover provvedere per una condanna alle spese poiché tale richiesta non è stata avanzata dal Comitato resistente.

PQM

Respinge il ricorso nulla disponendo sulle spese.

Roma, 30 Ottobre 2018

F.to il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affisso all'albo il 30 Ottobre 2018